



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

D

Castrovillari

11/08/23



Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Castrovillari

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti del procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di Famigliolo Luciano, , legale rappresentante della ditta Autiservice snc, indagato per il reato di cui all'art.640 c.p.;

OSSERVA

Non si ritengono sussistenti le condizioni per un utile esercizio dell'azione penale essendo evidente l'improcedibilità dell'azione penale.

Va infatti evidenziato, in primo luogo, che nel caso di specie l'impulso procedimentale origina da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo a firma digitale dell'Avv. Roberta Elena Pinto nell'interesse di Lores Laera Maria.

Nel corpo di tale atto, firmato digitalmente in data 01.09.2022, notificato in pari data al convenuto e depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Corigliano solo in data 06.02.2023, il legale espressamente evidenziava che la "professoressa Maria Lores Laera querela e denuncia Famigliolo Luciano ...per il reato di truffa nonché per il reato di frode processuale per avere indotto in errore il dott. Leonardo Minisci...", chiedendo che fosse il giudice di pace a trasmettere la querela alla competente procura.

Correttamente il procedimento è stato iscritto per il solo reato di truffa, non avendo ad oggetto alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art.374 c.p..

Ma rispetto al reato di truffa deve essere evidenziata la palese invalidità della querela nelle forme e nei tempi in cui è stata presentata.

Ed infatti:

la stessa risulta contenuta in un atto del giudizio civile, l'atto di citazione sopra richiamato, firmato esclusivamente dall'Avv. Pinto e non dalla parte;

l'Avv. Pinto non risultava munito di procura speciale per presentare la querela suddetta, non valendo a tal fine il mandato difensivo formato dalla Lores Laera per il procedimento civile;

l'atto suddetto non rispecchia le forme tassativamente previste dall'art.337 c.p.p. in quanto il giudice di pace non è una delle autorità alle quali può essere presentata la querela ex art.333 comma 2 c.p.p. (pubblico ministero e polizia giudiziaria);

quand'anche si volesse ritenere il Giudice di Pace abilitato a ricevere la querela, la stessa è in ogni caso palesemente tardiva, atteso che l'atto di citazione contenente la richiesta punitiva, e dunque la conoscenza di tutti gli elementi fondanti il reato, risulta datato 01.09.2022 ma lo stesso è stato depositato formalmente presso il Giudice di Pace solo in data 06.02.2023, come risulta dalla copia trasmessa dal Giudice di Pace di Corigliano, e dunque ben oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto reato.

Appare evidente, dunque, l'improcedibilità radicale dell'azione penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.;

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Castrovillari, 07-08-2023

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Dr. Luigi Spina

